



UNICAMILLUS

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA
NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II
FASCIA
DEI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO
IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE
SCIENTIFICA NAZIONALE**

Emanato con Decreto Rettorale n. 17 del 15 gennaio 2025 (Rif. 154)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2024

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, in ottemperanza del D.M. 21 ottobre 2024, n. 1658, recante *“Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia”*.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in relazione ai contratti di cui all'art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 la cui data di stipula sia successiva alla pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658.

Art. 2 – Requisiti

1. Possono essere ammessi a partecipare alla valutazione i ricercatori universitari a tempo determinato (RTT) istituiti dal Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a partire dalla conclusione del terzo anno di contratto.

2. Fino al 31/12/2026 (come indicato all'articolo 14 della Legge 79/2022, comma 6-duodevicies) a richiesta dell'interessato, è riconosciuto, ai fini dell'inquadramento:

- un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della L. n. 240/2010 e che stipula un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo. Nei suddetti casi, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio;

- un periodo di servizio pari a due anni, per chi è stato, per un periodo non inferiore a tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della L. n. 240/2010 e che stipula un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo.

Art. 3 – Procedura di chiamata

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la Facoltà Dipartimentale può sottoporre a valutazione il titolare del contratto di cui all'art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010 che ne faccia istanza qualora abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge.
2. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è effettuata da una Commissione, nominata con Decreto Rettorale e composta da tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel Settore Scientifico Disciplinare per il quale il candidato ha conseguito l'abilitazione. I componenti della Commissione possono afferire anche ad altri Atenei italiani o esteri. In tal caso, i docenti dovranno svolgere un ruolo equipollente alla prima o seconda fascia.
3. La Commissione individua i criteri per la valutazione del candidato, nel rispetto di standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e indicati nei successivi articoli del presente Regolamento.
4. Terminata la procedura di valutazione, in caso di parere positivo, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato. Il Consiglio di Amministrazione approva o respinge con delibera motivata la proposta di chiamata. La nomina del candidato è disposta con Decreto del Rettore.
5. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può presentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza e secondo le modalità fissate dall'Ateneo.

Art. 4 – Oggetto della valutazione

1. Il ricercatore è valutato con riguardo all'attività di didattica, di servizi agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:
 - del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della legge n. 240/2010 e dell'art. 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
2. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,

come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

Art. 5 – Valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti è effettuata avendo riguardo ai seguenti criteri:

- a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e alta formazione;
- b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi, attraverso gli strumenti predisposti dall'Ateneo;
- c) partecipazione alle Commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'Ateneo posti a servizio degli studenti;
- d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lettera a) del presente articolo;
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di *governance*; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

Art. 6 – Valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze

1. La valutazione dell'attività di ricerca e produzione scientifica e di valorizzazione delle conoscenze è effettuata in coerenza con i criteri di seguito elencati.

2. Nell'ambito della valutazione delle attività di ricerca scientifica si prendono in considerazione:

- a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'*open science* e della *Citizen science* enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 28 febbraio 2022, n. 268;

- b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del Regolamento (EU) n. 1291/2013;
- c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
- d) la partecipazione, in qualità di *principal investigator* o di collaboratore del *principal investigator*, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 22 luglio 2022, n. 919;
- e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
- h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel Gruppo scientifico-Disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
- j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al Gruppo Scientifico-Disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.

3. Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:

- a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
- b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
- c) i risultati ottenuti nel campo del *public engagement*;
- d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
- e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.

4. L'Università valuta la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca. Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;

*Regolamento per la disciplina della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia
dei Ricercatori a tempo determinato in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26.11.2024 (Rif. 154)

Emanato con Decreto Rettorale n. 17 del 15.01.2025

- b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
- c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
- d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il Gruppo Scientifico-Disciplinare e il Settore Scientifico-Disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
- e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori di collaborazione.

Art. 7 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ateneo e alle disposizioni legislative vigenti.
2. Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione e depositato presso l'Ufficio Concorsi, Decreti e Regolamenti e redatto in lingua italiana, di cui è possibile ottenere copia conforme.